

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1782)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

NELLA SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, nonché quella del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sono state concluse in esecuzione dell'articolo 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

In una dichiarazione allegata ad entrambe le Convenzioni, le Parti si impegnavano ad esaminare la possibilità di estendere la competenza in via pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunità europee (art. 177 del Trattato CEE), al fine di assicurare una interpretazione uniforme delle Convenzioni.

Due furono le tesi sostenute all'atto di dare attuazione alle dichiarazioni: l'una ten-

dente ad estendere la competenza della Corte all'interpretazione di tutte le convenzioni concluse o da concludersi in esecuzione dell'articolo 220; l'altra favorevole alla stipulazione di protocolli *ad hoc*. Prevalse tale tesi in considerazione delle peculiarità intrinseche di ciascuna Convenzione, richiedenti adattamenti diversi dell'articolo 177 del Trattato istitutivo della CEE.

Le considerazioni alla base di tale tesi hanno trovato piena applicazione nei due Protocolli, di cui si intende autorizzare la ratifica col presente disegno di legge. Mentre, infatti, il Protocollo attributivo di competenza alla Corte per l'interpretazione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle persone giuridiche ricalca fedelmente, nel suo articolo 2, il disposto dell'articolo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

177, paragrafi 2 e 3 (facoltà di adire la Corte per il giudice interno, le cui decisioni sono appellabili; obbligo di adirla, invece, per il giudice di ultima istanza), il Protocollo relativo alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si discosta parzialmente dall'articolo 177. L'articolo 3 di detto Protocollo, infatti, nel sancire l'obbligo di adire la Corte per il giudice di ultima istanza (che è espressamente indicato per ciascuno Stato — art. 2, par. 1) nonchè la facoltà di adirla per gli altri giudici, esclude da questi ultimi quelli di prima istanza. Ciò al fine di evitare un uso abusivo (manovre dilatorie) che della norma poteva farsi, stante la materia disciplinata dalla Convenzione (competenza giurisdizionale; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni) e, quindi, le

particolari conseguenze che dall'applicazione della stessa possono discendere (es.: necessità, in caso di riconosciuta incompetenza dell'autorità adita, di iniziare un nuovo procedimento davanti all'autorità di altro Stato ovvero ad autorità diversa dello stesso Stato).

È inoltre prevista, in aggiunta al ricorso in via pregiudiziale, la facoltà di adire la Corte in caso di difformità interpretative fra decisioni passate in giudicato, emesse nello Stato cui appartiene l'autorità che adisce la Corte, e decisioni della Corte stessa ovvero di autorità di altri Stati. Trattasi di una procedura ispirata al cosiddetto ricorso nell'interesse della legge, che gli ordinamenti interni di quasi tutti gli Stati conoscono (per l'Italia, confrontare articolo 353 del codice di procedura civile).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971:

a) Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, con Dichiarazione;

b) Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con Dichiarazione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli Atti stessi.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLA CONVENZIONE DEL 29 FEBBRAIO 1968 SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO
DELLE SOCIETÀ E PERSONE GIURIDICHE

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Facendo riferimento alla Dichiarazione comune n. 3 di cui al Protocollo allegato alla Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968,

Hanno deciso di stipulare un Protocollo che conferisce competenza alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per l'interpretazione della suddetta Convenzione ed hanno designato a tale fine quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Signor Alfons VRANCKX, Ministro della Giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Signor Herr Gerhard JAHN, Ministro Federale della Giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Signor René PLEVEN, Guardasigilli, Ministro della Giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Signor Erminio PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Signor Eugène SCHAUS, Ministro della Giustizia, Vicepresidente del Governo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Signor C.H.F. POLAK, Ministro della Giustizia;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche e della Dichiarazione comune n. 1 di cui al Protocollo allegato alla suddetta Convenzione, firmati a Bruxelles il 29 febbraio 1968, nonché sull'interpretazione del presente Protocollo.

Articolo 2

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati contraenti, tale giurisdizione

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia:

Articolo 3

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Protocollo, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e quelle del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Articolo 4

Il presente Protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che il presente Protocollo si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi.

Articolo 5

Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Articolo 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche.

Articolo 7

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

Articolo 8

Il presente Protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 9

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente Protocollo. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 10

Il presente Protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard JAHN

Pour le Président de la République Française,

René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

C.H.F. POLAK

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma del Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto Protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di Giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 di detto Protocollo in applicazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 e della Dichiarazione comune n. 1 di cui al Protocollo allegato a detta Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Dichiarazione comune.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard JAHN

Pour le Président de la République Française,

René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

C.H.F. POLAK

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE
DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE
DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Facendo riferimento alla Dichiarazione allegata alla Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il
27 settembre 1968,

Hanno deciso di stipulare un Protocollo che conferisce competenza alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee per l'interpretazione della suddetta Convenzione ed hanno designato a tal fine
quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Signor Alfons VRANCKX, Ministro della Giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Signor Herr Gerhard JAHN, Ministro Federale della Giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Signor René PLEVEN, Guardasigilli, Ministro della Giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Signor Erminio PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Signor Eugène SCHAUS, Ministro della Giustizia, Vicepresidente del Governo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Signor C.H.F. POLAK, Ministro della Giustizia;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona
e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione
della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale e del Protocollo allegato a detta Convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre
1968, nonché sull'interpretazione del presente Protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi,
in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

1) in Belgio: la Cour de Cassation — het Hof van Cassatie, e le Conseil d'Etat — de Raad
van State,

nella Repubblica Federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
in Francia: la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat,
In Italia: la Corte Suprema di Cassazione,
nel Lussemburgo: la Cour supérieure de Justice siégeant comme cour de cassation,
nei Paesi Bassi: de Hoge Raad;

- 2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 37 della Convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

Articolo 3

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di Giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di Giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai Procuratori Generali presso le Corti di Cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il Cancelliere della Corte di Giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità Europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 5

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente Protocollo, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e quelle del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della Convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di Giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Articolo 6

Il presente Protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che il presente Protocollo si applicherà al Surinam ed alle Antille olandesi.

Articolo 7

Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Articolo 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 9

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità Economica Europea ed al quale si applica l'articolo 63 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente Protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Articolo 10

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6, secondo comma.

Articolo 11

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee i testi delle disposizioni legislative che implicino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1.

Articolo 12

Il presente Protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 13

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente Protocollo. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 14

Il presente Protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tuti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard JAHN

Pour le Président de la République Française,

René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

C.H.F. POLAK

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma del Protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di Giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto Protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di Giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1 di detto Protocollo in applicazione della Convenzione e del Protocollo del 27 settembre 1968.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Dichiarazione comune.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Roor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard JAHN

Pour le Président de la République Française,

René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

C.H.F. POLAK